

08994/09



REGISTRAZIONE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Paolo VITTORIA - Primo Presidente f.f.-
Dott. Antonino ELEFANTE - Pres. di sezione -
Dott. Roberto PREDEN - Pres. di sezione -
Dott. Pasquale PICONE - Consigliere -
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
Dott. Umberto GOLDONI - Consigliere -
Dott. Salvatore SALVAGO - Consigliere -
Dott. Francesco FORTE - Consigliere -
Dott. Raffaele BOTTA - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente

Oggetto
Preteso canone di
concessione su impianto
pubblicitario insistente su sito
comunale. Giurisdizione.
Giudice ordinario.

R.G.N. 13413/07

Cron. 3334

Rep.

Ud. 10/03/09

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI BARI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, viale Liegi 14, presso l'avv. Giovanni Bellomo, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Damascelli giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

FIDANZIA SISTEMI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via delle Quattro Fontane 15, presso l'avv. prof. Paola Balducci, che, unitamente all'avv. prof. Giuseppe Tinelli, la rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia (Bari), n. 3/12/06 del 20 gennaio 2006, depositata il 21 marzo 2006, non notificata;



Uditi l'avv. Damascelli per il ricorrente e l'avv. Contestabile per delega, per la parte controricorrente;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 marzo 2009 dal Consigliere Dott. Raffaele Botta;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Marco Pivetti che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso e la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l'impugnazione da parte della società contribuente innanzi al giudice tributario di un avviso di accertamento con il quale il Comune di Bari chiedeva il pagamento della differenza imposta di pubblicità per l'anno 1998, oltre le sanzioni, e del corrispettivo per uso abusivo di suolo pubblico o canone su impianto: per la società contribuente il canone di concessione non era dovuto sia per illegittimità della delibera comunale che lo prevedeva sia per la duplicazione del canone in questione con la TOSAP già corrisposta, mentre il Comune ne sosteneva la legittimità alla luce dell'art. 9, comma 7, D.Lgs. n. 507 del 1993.

La Commissione adita accoglieva parzialmente il ricorso riducendo la sanzione relativa all'imposta di pubblicità e dichiarando non dovuti il canone di concessione e le relative sanzioni. L'appello del Comune, che sollevava anche eccezione di difetto di giurisdizione del giudice tributario, era rigettato, con la sentenza in epigrafe, che dichiarava la giurisdizione del giudice tributario ed affermava «la logica alternatività» tra canone di concessione e TOSAP.

Avverso tale sentenza il Comune di Bari propone ricorso per cassazione con tre motivi, sollevando nuovamente l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice tributario rigettata in appello. Resiste con controricorso la società contribuente.

MOTIVAZIONE

Con il primo motivo di ricorso, il Comune denuncia il difetto di giurisdizione del giudice tributario, negato dal giudice di merito che ha ritenuto di disattenderla in quanto ai sensi dell'art. 3-bis, D.L. n. 203 del 2005 «appartengono alla giurisdizione tributaria ... le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni» e, in



forza dell'art. 5 c.p.c., questa sopravvenuta modifica legislativa sanerebbe l'eventuale difetto di giurisdizione rilevabile al momento della domanda. Il ricorrente oltre a ritenere errata questa interpretazione dell'art. 5 c.p.c., rileva l'erroneità del ragionamento del giudice di merito anche in ordine alla confusione, nella quale a suo dire il giudicante sarebbe incorso, non solo in ordine all'oggetto della controversia, relativo non al canone di pubblicità ma al canone concessorio, ma anche in ordine al fatto che la novella avrebbe esteso la giurisdizione tributaria non a tutti i canoni per la concessione di spazi ed aree pubbliche, ma solo al "canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" previsto dall'art. 63, D.Lgs. n. 446 del 1997, che deve essere istituito con apposito regolamento comunale, nella specie non adottato, né comunque prodotto in atti.

Preliminarmente deve essere fissato quale sia il reale oggetto della controversia nello stato nella quale essa viene all'esame di questa Corte. Non è in discussione il fatto che la società contribuente in relazione all'impianto pubblicitario di cui è causa abbia pagato la TOSAP, circostanza rimasta incontestata in causa. Si è formato il giudicato sull'imposta di pubblicità (e le relative sanzioni) pretesa dal Comune, in quanto il relativo capo della sentenza di prime cure non è stato impugnato con l'appello e comunque non è stato posto in discussione in questa sede di legittimità. Quel che resta controverso è la pretesa del Comune di un canone concessorio relativo all'impianto pubblicitario *de quo*, che non sarebbe alternativo alla TOSAP, ma con la medesima coesisterebbe, e a quale giudice spetti in proposito la giurisdizione.

Il motivo è fondato, in specie alla luce della sentenza n. 64 del 2008 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato «costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 102, secondo comma, Cost., l'art. 2, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 – nella parte in cui stabilisce che “Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni”». Tale situazione rende irrilevante la tesi proposta dal Comune secondo la quale, accanto al COSAP,



come comunemente è denominato il canone di cui all'art. 63, D.Lgs n. 446 del 1997, sussisterebbe un diverso canone che l'ente locale potrebbe pretendere per la concessione di spazi ed aree per l'installazione di impianti pubblicitari: quale che sia il canone di cui si discute, non si tratta, in ogni caso, di un tributo, sicché è da escludere che la giurisdizione sulla relativa pretesa fatta valere dal Comune possa spettare al giudice tributario.

Pertanto deve essere accolto il primo motivo di ricorso e va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. Nell'accoglimento del primo motivo restano assorbiti i restanti con i quali la sentenza impugnata era censurata per vizio di motivazione e violazione di legge, sotto il profilo della non corretta interpretazione e applicazione dell'art. 9, comma 7, D.Lgs. n. 507 del 1993. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e le parti devono essere rimesse innanzi al Tribunale territorialmente competente. La difficoltà delle questioni e le incertezze interpretative poste dalla norma poi dichiarata costituzionalmente illegittima giustificano la compensazione delle spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rimette le parti innanzi al Tribunale territorialmente competente. Compensa le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 marzo 2009.

Il Consigliere estensore

Dott. Raffaele Botta

Il Presidente

Dott. Paolo Vittoria

IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

Depositata in Cancelleria



oggi, 16 APR. 2009
IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista